



FONDAZIONE
Cassa di Risparmio di **IMOLA**

Statuto

Approvato dal Consiglio Generale con delibera 1° luglio 2020

*Approvato dall'Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni di origine bancaria con
Provvedimento Prot. n. DT 63344 del 04.08.2020.*

Modificato dal Consiglio Generale con delibera 30 gennaio 2025

*Approvato dall'Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni di origine bancaria con
Provvedimento Prot. n. 0002286/2025 del 10.02.2025.*

Codice Etico

Approvato il 14 Febbraio 2008 dal Consiglio Generale della Fondazione

INDICE

Statuto

Art. 1	Denominazione, natura e sede	5
Art. 2	Scopi, settori di attività e territorio di operatività	5
Art. 3	Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari	6
Art. 4	Patrimonio	7
Art. 5	Destinazione del reddito	9
Art. 6	Organi della Fondazione	10
Art. 7	Requisiti generali di onorabilità e di professionalità	10
Art. 8	Incompatibilità interne	11
Art. 9	Incompatibilità esterne	12
Art. 10	Conflitti di interesse	14
Art. 11	Decadenza e sospensione dei componenti degli Organi	14
Art. 12	Indennità e compensi	15
Art. 13	Assemblea dei Soci: composizione	16
Art. 14	Assemblea dei Soci: nomina dei componenti	17
Art. 15	Assemblea dei Soci: attribuzioni	17
Art. 16	Assemblea dei Soci: riunioni	18
Art. 17	Assemblea dei soci: presidenza - validità delle deliberazioni	18
Art. 18	Consiglio Generale: composizione e nomina	19
Art. 19	Consiglio Generale: attribuzioni	23
Art. 20	Funzionamento del Consiglio Generale	24
Art. 21	Consiglio di Amministrazione: composizione	25
Art. 22	Consiglio di Amministrazione: attribuzioni	26
Art. 23	Consiglio di Amministrazione: funzionamento e deliberazioni	27
Art. 24	Presidente della Fondazione	27
Art. 25	Collegio dei Revisori	28
Art. 26	Segretario Generale	29
Art. 27	Libri e scritture contabili	30
Art. 28	Bilancio e Documento programmatico previsionale	30
Art. 29	Trasparenza	31
Art. 30	Scioglimento e devoluzione del patrimonio	31
Art. 31	Norme transitorie	32

Codice Etico

Premessa		35
Par. 1	Principi generali	35
Par. 2	Rapporti con le autorità	38
Par. 3	Rapporti con la pubblica amministrazione	38
Par. 4	Principi in materia organizzativa e contabile	39
Par. 5	Rapporti con la comunità di riferimento	39
Par. 6	Rapporti con i media	39
Par. 7	Rapporti con i terzi e riservatezza delle informazioni	40
Par. 8	Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	40
Par. 9	Il sistema di controllo interno	41
Par. 10	Comunicazione	41
Par. 11	Sanzioni	41

Statuto

*Approvato dal Consiglio Generale con delibera 01.07.2020
Approvato dall'Autorità di Vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria con
Provvedimento prot. n. DT 63344 del 04.08.2020*

*Modificato dal Consiglio Generale con delibera 30.01.2025
Approvato dall'Autorità di Vigilanza sulle F.O.B. con Provvedimento prot. n.
0002286/2025 del 10.02.2025*



Palazzo Riario – Sersanti

*Sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
- Scalone -*

ARTICOLO 1 Denominazione, natura e sede

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, di seguito chiamata anche Fondazione, è una persona giuridica privata a base associativa, senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

2. La Fondazione è disciplinata dalle vigenti disposizioni normative in materia, fra cui, in particolare, la legge 23.12.1998 n. 461 e il D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme del Codice civile in quanto compatibili, nonché dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata il 04.04.2012 dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. e del Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22.04.2015 (di seguito denominato "Protocollo d'Intesa").

3. La Fondazione è la continuazione ideale del Monte di Pietà di Imola (1512-1940) e della Cassa di Risparmio di Imola fondata nel 1855 da una società anonima di privati azionisti, oggi rappresentata dall'Assemblea dei Soci, la cui istituzione fu approvata con rescritto pontificio del 31 gennaio 1855 dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto n. 64692 Rep. del Notaio Innocenzo Tassinari di Imola in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 436301 del 23 dicembre 1991.

4. L'emblema della Fondazione è la chiave stilizzata delle casse di deposito del Monte di Pietà di Imola sovrastata dalla data 1855, anno di fondazione della Cassa di Risparmio di Imola.

5. La Fondazione ha sede in Imola.

6. La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 Scopi, settori di attività e territorio di operatività

1. Nel rispetto delle tradizioni originarie, la Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale.

2. La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori indicati dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito denominati "Settori Ammessi"), ed opera in via prevalente nei "Settori Rilevanti" da individuarsi, nell'ambito dei Settori Ammessi, in numero non superiore a quello previsto dalla legge. La scelta dei Settori Rilevanti è effettuata dal Consiglio Generale con delibera assunta a cadenza triennale; di tale scelta e delle sue modificazioni viene data comunicazione all'Autorità di Vigilanza. Spetta al Consiglio Generale anche la facoltà di scelta e di definizione del numero degli altri settori di operatività, sempre nell'ambito dei Settori Ammessi.

3. La Fondazione, in considerazione delle tradizioni storiche e delle proprie dimensioni, svolge la propria attività istituzionale prevalentemente nel territorio di

tradizionale radicamento, e più precisamente nelle Province di Bologna e Ravenna, con particolare riguardo al territorio del Nuovo Circondario Imolese istituito ai sensi della Legge Regionale della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004 n. 6, e della Diocesi di Imola (di seguito chiamato "Territorio").

4. La Fondazione svolge la propria attività libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal Territorio, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.

ARTICOLO 3 Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statuari

1. La Fondazione utilizza nella propria azione, anche su base pluriennale, il metodo della programmazione degli interventi e della operatività per progetti.

2. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statuari è disciplinata da un apposito regolamento, definito in coerenza con le disposizioni del Protocollo d'Intesa, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

3. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, dirette o indirette, ad Enti con fini di lucro od in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni e delle imprese sociali di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155 e successive modificazioni.

4. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 153/99, solamente in Enti o Società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui all'art. 1, lett. h del D.Lgs. 153/99.

5. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali come definite dall'art. 1, comma 1, lettera h del D.Lgs. n. 153/99, può acquisire, gestire e curare raccolte d'arte, collezioni in genere, beni culturali, storici ed archivistici, immobili storici, artistici, nonché istituire, partecipare a e gestire enti o società aventi il medesimo scopo anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati; nel caso di esercizio diretto di imprese strumentali, la Fondazione tiene specifiche contabilità separate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.Lgs. 153/99.

6. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 153/99. Nella nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

ARTICOLO 4 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni e dagli altri diritti patrimoniali appartenenti alla Fondazione.

2. Esso è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro operante secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica di medio e lungo periodo.

3. Il patrimonio si incrementa o si decrementa per effetto di:

- accantonamenti destinati alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 153/99;
- accantonamenti destinati a riserve facoltative approvate dal Consiglio Generale sentita la Autorità di Vigilanza che dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di determinazione.
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate dal donante o testatore all'accrescimento del patrimonio;
- quote di associazione dei nuovi Soci fissate nell'importo individuale di 100 euro.
- plusvalenze o minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alle partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 153/99.

4. Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività anche attraverso la diversificazione degli investimenti, assicurando il collegamento funzionale con le finalità istituzionali della Fondazione ed in particolare con lo sviluppo del Territorio

5. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurino la separazione dalle altre attività della Fondazione. Può inoltre essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, la cui scelta sarà effettuata secondo le regole che saranno definite dal Consiglio Generale al fine di evitare il verificarsi di possibili conflitti di interesse. Nel caso in cui la gestione del patrimonio sia affidata ad intermediari di cui al precedente periodo, le spese di gestione sono comprese fra quelle detraibili di funzionamento.

6. Nel bilancio di esercizio è data separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività. Nel Documento Programmatico Previsionale sono indicati, ai fini informativi, gli impieghi previsti dall'art. 7, primo comma, del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153.

7. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'Intesa.

8. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;

b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

9. Nella diversificazione del rischio degli investimenti la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 e a 7, del Protocollo d'Intesa.

10. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

11. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'Intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

12. La Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 153/1999.

ARTICOLO 5 Destinazione del reddito

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 17.05.1999 n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto del principio di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed alla attività svolta dalla Fondazione;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- d) almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza, ai Settori Rilevanti;
- e) eventuali altre finalità previste dallo Statuto:
 - reinvestimento del reddito;
 - accantonamenti destinati a riserve facoltative, approvati dal Consiglio Generale, sentita l'Autorità di Vigilanza, per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione, senza che ciò pregiudichi la effettiva tutela degli interessi contemplati dallo statuto. Parte degli accantonamenti di cui sopra potrà essere utilizzata per l'eventuale acquisto di beni durevoli da destinare gratuitamente in favore di musei, enti ed istituzioni pubbliche e private per lo svolgimento di attività conformi agli scopi statutari della Fondazione nell'ambito dei Settori Rilevanti;
- f) erogazioni previste ai sensi dell'art. 15 della legge n. 266/91 e successive modificazioni, e altre destinazioni del reddito vincolate dalla legge.

La parte di reddito restante dopo le suindicate destinazioni può essere diretta, con deliberazione del Consiglio Generale, ad uno o più dei Settori Ammessi.

2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili o di patrimonio agli Associati, agli Amministratori e dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità e compensi corrisposti ai componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori.

3. Nella destinazione del reddito ai vari settori di intervento, la Fondazione assicura, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

4. Le politiche di spesa sono correlate con gli obiettivi di mantenimento del patrimonio e di stabilizzazione dei flussi erogativi in un orizzonte pluriennale.

5. Il Consiglio Generale può disporre la costituzione di un fondo di stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare, per quanto possibile, un flusso durevole di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare la volatilità dei mercati.

ARTICOLO 6 Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Generale; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente della Fondazione; il Collegio dei Revisori; il Segretario Generale.

2. Gli Organi della Fondazione operano nel rispetto delle competenze attribuite a ciascuno dal presente Statuto per assicurare in maniera corretta e trasparente la separazione di funzioni e i poteri di indirizzo, amministrazione e controllo.

3. I componenti gli Organi agiscono con indipendenza e riservatezza e sono tenuti a salvaguardare l'autonomia della Fondazione di cui concorrono a formare la volontà.

4. Nella composizione degli Organi collegiali della Fondazione è assicurata la presenza di entrambi i generi.

5. I componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, ivi compreso il Presidente della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a quattro anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo pari o superiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

6. Al fine di assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà della Fondazione, le modalità e le procedure di nomina dei componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono disciplinate in un apposito regolamento, nel rispetto di quanto stabilito nel presente statuto.

ARTICOLO 7 Requisiti generali di professionalità e di onorabilità

1. I componenti gli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile, di indiscussa probità ed autorevolezza, in possesso di requisiti di professionalità e di onorabilità intesi come requisiti di esperienza e idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

2. In particolare le cariche, nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del c.c.;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;

d) coloro che sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena, su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

3. I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Segretario Generale - del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

4. L'Organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, deve tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

5. Ciascun organo collegiale della Fondazione disciplina le modalità e le procedure di verifica della sussistenza dei suddetti requisiti.

6. Almeno la metà dei componenti di ciascun Organo collegiale e il Presidente della Fondazione devono essere persone residenti, all'atto della nomina, all'interno del Territorio da almeno tre anni.

ARTICOLO 8 Incompatibilità interne

1. Nessun membro del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori può far parte di uno degli altri Organi sopra menzionati, eccezion fatta per il Presidente della Fondazione, o di chi ne fa le veci, il quale presiede sia il Consiglio Generale, sia il Consiglio di Amministrazione, sia l'Assemblea dei Soci.

2. La carica di Segretario Generale è incompatibile con la partecipazione a qualunque altro Organo della Fondazione.

3. Nel caso di accettazione di una seconda carica, il nominato decade automaticamente dalla prima.

4. I Soci nominati nel Consiglio Generale, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori rimangono sospesi dall'Assemblea dei Soci per il periodo di durata nella carica. Durante detto periodo, i Soci sospesi possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea con il diritto di intervento limitato ai soli punti posti in discussione dal Presidente della Fondazione ma senza potere esercitare il diritto di voto. Il periodo di sospensione non viene computato nella durata nella carica di Socio.

ARTICOLO 9 Incompatibilità esterne

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e il Segretario Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Società Bancaria Conferitaria o sue controllate o partecipate. I componenti del Consiglio Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Società Bancaria Conferitaria. I componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori ed il Segretario Generale non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della Società Bancaria Conferitaria o di società del suo gruppo.

Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della Società Bancaria Conferitaria non può assumere cariche negli Organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

Nell'esercizio dei diritti di azionista della Società Bancaria Conferitaria, la Fondazione non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione.

2. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nonché di Segretario Generale:

a) il coniuge, i parenti e gli affini fino al secondo grado incluso di un componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori e del Segretario Generale della Fondazione, nonché le persone legate da unione civile o da convivenza ad un componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori e al Segretario Generale della Fondazione;

b) coloro che ricoprono, o siano candidati a ricoprire o abbiano ricoperto nei dodici mesi precedenti alla nomina, la carica di componente del Parlamento italiano, del Parlamento europeo, del Governo e degli organi esecutivi europei;

c) coloro che ricoprono, o siano candidati a ricoprire o abbiano ricoperto nei dodici mesi precedenti alla nomina, la carica di presidente, assessore e consigliere regionale, di presidente, assessore e consigliere provinciale, di sindaco e consigliere metropolitano, di sindaco, assessore e consigliere comunale, di presidente e componente del consiglio circoscrizionale, di presidente e componente dei consigli e

delle giunte delle unioni di comuni, di presidente e componente degli organi delle comunità montane;

d) coloro che ricoprono, o abbiano ricoperto nei dodici mesi precedenti alla nomina, la carica di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi tra enti locali e di presidente e consigliere di amministrazione delle aziende speciali e istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

e) coloro che ricoprono, o abbiano ricoperto nei dodici mesi precedenti alla nomina, l'incarico di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere;

f) coloro che ricoprono, o abbiano ricoperto nei dodici mesi precedenti alla nomina, l'incarico di segretario generale e direttore generale regionale, nonché di segretario generale e direttore generale di province e comuni ricompresi nel Territorio;

g) coloro che ricoprono, o siano candidati a ricoprire o abbiano ricoperto nei dodici mesi precedenti alla nomina, le cariche di presidente e componente degli organi di governo del Nuovo Circondario Imolese istituito ai sensi della Legge Regionale della Regione Emilia-Romagna 24.03.2004 n. 6;

h) coloro che ricoprono, o siano candidati a ricoprire o abbiano ricoperto nei dodici mesi precedenti alla nomina, la carica di segretario, coordinatore o, in genere, incarichi direttivi di partiti e movimenti politici a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;

i) coloro che esercitino funzioni di amministrazione, direzione e controllo negli Enti di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 18 ovvero abbiano con questi rapporti di lavoro subordinato o di consulenza continuativa, con l'eccezione di soggetti che rivestano la qualifica di Professore o Ricercatore Universitario, a condizione che non facciano parte dell'organo amministrativo o di quello di controllo dell'Ateneo cui appartengono ovvero che non rappresentino all'esterno l'ente stesso;

l) coloro che ricoprono cariche o ruoli di qualsiasi tipo, anche di lavoro subordinato, in altre Fondazioni di origine bancaria;

m) coloro che ricoprono la carica di amministratore in soggetti destinatari di interventi della Fondazione, con i quali la stessa abbia rapporti organici e permanenti, ad esclusione delle società strumentali controllate dalla Fondazione.

3. I componenti gli Organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, fatti salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali o collettivi espressi dagli enti designanti.

4. I componenti gli Organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 2, lett. c);
 - b) applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui all'art. 7, comma 2, lett. d), con sentenza non definitiva;
 - c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31.05.1965 n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19.03.1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
5. Il periodo di sospensione viene computato ai fini della durata della carica di Socio.
6. I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza, ovvero per quanto riguarda il Segretario Generale, del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate.
7. L'Organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

ARTICOLO 10 Conflitti di interesse

1. I componenti degli Organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione.
2. Si ha conflitto d'interessi quando la deliberazione coinvolge interessi diretti o indiretti del componente l'Organo competente ad assumere la deliberazione.
3. Il conflitto d'interessi comporta l'obbligo di astenersi dalla votazione.
4. I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza, ovvero per quanto riguarda il Segretario Generale, del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate.
5. L'Organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

ARTICOLO 11 Decadenza e sospensione dei componenti degli Organi della Fondazione

1. Ciascun Organo Collegiale verifica, su iniziativa del proprio Presidente, la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione o di decadenza dei componenti dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori; per quanto riguarda il Segretario Generale la sussistenza dei requisiti è verificata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le cause di incompatibilità, e di conflitto d'interesse non temporaneo, sopravvenute alla costituzione dell'organo di appartenenza si traducono in cause di sospensione. Tali cause di sospensione, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza.

3. Integrano cause di decadenza dei componenti dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Segretario Generale il venir meno dei requisiti di onorabilità o di professionalità richiesti per la nomina; l'assenza, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento, alle riunioni dell'organo di appartenenza o, nel caso dei Revisori e del Segretario Generale, anche alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione; l'aver tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione, dei suoi Organi, dei rispettivi componenti, in relazione a tale qualifica, e del suo operato, o comunque dannosi per essa, ovvero volti ad impedire od ostacolare il regolare funzionamento degli Organi della Fondazione stessa e delle sue attività; il non aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 10, comma 1; l'aver partecipato a deliberazioni dell'organo di appartenenza in conflitto d'interesse; l'aver omesso di comunicare all'organo di appartenenza, o per il Segretario Generale al Consiglio di Amministrazione, l'esistenza di un conflitto d'interesse, oppure di una causa di incompatibilità o di sospensione; la presentazione, da parte dei componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Segretario Generale, di candidatura ad una delle cariche indicate all'art. 9, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e h).

4. La decadenza o la sospensione sono dichiarati dall'organo di appartenenza, o per il Segretario Generale dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, o di chi ne fa le veci nel caso la decadenza o la sospensione riguardi il Presidente della Fondazione.

5. Il componente dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori o il Segretario Generale che sia dichiarato decaduto non potrà più fare parte, a qualsiasi titolo, di organi della Fondazione.

ARTICOLO 12 Indennità e compensi

1. I compensi e le indennità per i componenti degli Organi della Fondazione, ivi compreso il Presidente, vengono determinati in funzione delle responsabilità e degli impegni associati ai relativi incarichi, in coerenza con la natura istituzionale, l'assenza di finalità lucrative, la dimensione e gli oneri complessivi della Fondazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo d'Intesa.

2. Ai componenti del Consiglio Generale spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dello stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione del gettone di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio Generale stesso col parere favorevole del Collegio dei Revisori.

3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni dei rispettivi Organi, del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, un gettone di presenza, oltre al

rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio Generale, col parere favorevole del Collegio dei Revisori per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione.

4. Al Segretario Generale spetta un compenso, o uno stipendio, stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

5. Ai componenti delle eventuali Commissioni consultive o di studio, il gettone di presenza viene corrisposto solo se deliberato, all'atto della costituzione, dall'Organo che le ha costituite, sentito il parere del Collegio dei Revisori, ed esclusivamente per le riunioni che si svolgono con la partecipazione del Segretario Generale o di persona dallo stesso incaricata, che provveda a redigerne regolare verbale.

6. Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza nella stessa giornata.

ARTICOLO 13 Assemblea dei Soci: composizione

1. L'Assemblea dei Soci costituisce la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'Ente originario Cassa di Risparmio di Imola.

2. L'Assemblea è composta da un numero massimo di 100 Soci.

3. Sono Soci di diritto i seguenti Enti: Comune di Imola; Diocesi di Imola; Consorzio AMI - Imola; Cooperativa Ceramica d'Imola; SACMI - Coop. Meccanici Imola.

I summenzionati Enti partecipano all'Assemblea per il tramite dei rispettivi Legali rappresentanti pro tempore o a mezzo di persone appositamente delegate dai primi. La partecipazione all'Assemblea non può essere delegata ad altro Socio.

4. I Soci diversi da quelli di cui al comma 3 che precede e al comma 2 dell'art. 31 sono eletti dalla stessa Assemblea, durano in carica dieci anni e possono essere rinominati consecutivamente per una sola volta. Due nomine si considerano consecutive quando sia trascorso un periodo inferiore a dieci anni tra la data di cessazione della carica di Socio conferita con la prima nomina e la seconda nomina. Dopo due nomine consecutive la stessa persona può essere nuovamente nominata Socio purché sia trascorso un periodo almeno pari a cinque anni dalla data di cessazione della carica di Socio conferita con la seconda nomina.

5. I Soci debbono essere nominati fra persone di indiscussa probità e onorabilità tra le più rappresentative della realtà economica, sociale, culturale e religiosa del Territorio.

6. Non possono essere nominati Soci, e se nominati precedentemente decadono automaticamente dalla carica, coloro che:

- abbiano liti pendenti con la Fondazione;
- ad essa abbiano cagionato danni o perdite;
- abbiano comunque nociuto al suo prestigio;

- abbiano tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione, dei suoi Organi, dei rispettivi componenti, in relazione a tale qualifica, e del suo operato;
- abbiano comunque tenuto comportamenti dannosi per essa ovvero volti ad impedire od ostacolare il regolare funzionamento degli Organi della Fondazione e delle sue attività.

7. La qualità di Socio non attribuisce alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

8. Ogni Socio, in occasione della prima nomina, deve sottoscrivere la quota associativa di cui all'art. 4, versandone il relativo importo. Detta quota non è ulteriormente dovuta in caso di successiva eventuale conferma, è personale, indivisibile, intrasmissibile ed infruttifera; alla morte del Socio, e negli altri casi di cessazione o di perdita della qualità di Socio, l'importo delle quote va ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

ARTICOLO 14 Assemblea dei Soci: nomina dei componenti

1. La qualità di socio si acquisisce con la nomina da parte dell'Assemblea dei soci su proposta sottoscritta da almeno venticinque soci aventi diritto di voto, comunicata al Presidente mediante lettera raccomandata nel periodo 1° dicembre/15 gennaio di ogni anno.

2. Per essere nominati Soci occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

3. Sono nominati Soci i candidati che, entro il numero dei posti vacanti, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più candidati riportino un uguale numero di voti e per effetto di tale parità si superi il numero dei posti vacanti, si procede a votazione di ballottaggio fra i predetti candidati.

ARTICOLO 15 Assemblea dei Soci: attribuzioni

1. L'Assemblea dei Soci è garante del rispetto degli interessi storici ed originari della Fondazione, ed a tal fine:

a) delibera le norme che regolano il proprio funzionamento;

b) nomina i Soci nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 13 e 14;

c) designa la metà dei componenti del Consiglio Generale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;

d) esprime una eventuale indicazione non vincolante della persona da designare alla carica di Presidente della Fondazione;

e) esprime il proprio parere, non vincolante, sulle modifiche statutarie, sulle decisioni concernenti lo scioglimento della Fondazione ovvero la sua fusione o incorporazione in altri Enti e sulla vendita di pacchetti azionari il cui valore superi il 10% dell'attivo patrimoniale, sul piano pluriennale, sul documento programmatico previsionale e sul bilancio di esercizio; i suddetti pareri devono essere rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta, trascorso tale termine si prescinde dal parere;

f) ha potere di proposta nei confronti del Presidente della Fondazione e del Consiglio Generale;

g) vigila sull'osservanza dei valori e dei principi ispiratori dell'attività della Fondazione.

ARTICOLO 16 Assemblea dei Soci: riunioni

1. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente, o di chi ne fa le veci, mediante invio, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, al domicilio dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.

2. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.

3. L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo più uno di quelli in carica. Nel computo dei Soci in carica non si tiene conto dei Soci sospesi.

4. L'Assemblea è convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario ed inoltre, entro trenta giorni, quando ne facciano richiesta scritta al Presidente stesso, indicando gli argomenti da trattare, il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione o almeno venticinque Soci con diritto di voto.

5. Con esclusione dei Soci di cui all'art. 13, comma 3, ogni Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.

ARTICOLO 17 Assemblea dei Soci: Presidenza e validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi del successivo art. 24.

2. Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'Assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

3. Per le votazioni si procede in forma palese. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. Le votazioni relative alle designazioni del Consiglio Generale, nonché quelle comunque riguardanti persone, si effettuano sempre con scheda segreta.

4. I Soci con diritto di voto possono inoltrare al Presidente proposte per la designazione dei componenti il Consiglio Generale. Le stesse dovranno pervenire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione assembleare contenente all'ordine del giorno la

designazione dei componenti il Consiglio Generale e, se sottoscritte da almeno venticinque Soci con diritto di voto, dovranno essere indicate nella scheda predisposta per le votazioni. La votazione avviene mediante l'espressione, da parte di ciascun avente diritto al voto, di un numero di preferenze non superiore a quello delle persone da designare.

5. Sono designati i candidati al Consiglio Generale che, entro il numero delle designazioni da esprimere, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più candidati riportino un uguale numero di voti e, per effetto di tale parità, si superi il numero delle persone da designare, si procede a votazione di ballottaggio tra i candidati predetti.

6. Alle riunioni dell'Assemblea interviene il Segretario Generale della Fondazione o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce a termini di statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.

ARTICOLO 18 Consiglio Generale: composizione e nomina

1. Il Consiglio Generale è l'organo di indirizzo della Fondazione. Esso è costituito da 16 Consiglieri nominati dal Consiglio Generale uscente sulla base delle designazioni effettuate da:

a) 8 consiglieri designati dall'Assemblea dei Soci;

b) 3 Consiglieri designati dai seguenti Enti:

(i) 1 Consigliere designato dal *Comune di Imola* scelto tra persone che abbiano un'adeguata competenza ed esperienza nel settore della Salute Pubblica;

(ii) 1 Consigliere designato dal *Nuovo Circondario Imolese* scelto tra persone che abbiano una adeguata competenza ed esperienza nel settore della Pubblica Istruzione d'intesa con i dirigenti scolastici di tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con sede nel Nuovo Circondario Imolese;

(iii) 1 Consigliere designato dalla *Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna*, scelto tra qualificati esponenti di imprese imolesi, sentite le Associazioni di Categoria del Nuovo Circondario di Imola;

c) 5 Consiglieri designati dai seguenti enti ed organizzazioni rappresentativi della società culturale, civile, religiosa ed economica:

(i) 1 Consigliere designato dalla *Diocesi di Imola*, scelto fra persone che abbiano un'adeguata competenza ed esperienza nel settore dell'assistenza alle categorie sociali più deboli;

(ii) 1 Consigliere designato dall'*Alma Mater Studiorum - Università di Bologna* di intesa con i Consigli di Dipartimento dei Corsi di Studio attivati nel Territorio;

(iii) 3 componenti designati, uno ciascuno, da tre organizzazioni senza scopo di lucro, individuate dal Consiglio Generale in carica, operanti nel settore

storico/artistico/culturale e/o socio/assistenziale e/o dello sport giovanile e amatoriale e aventi i requisiti dimensionali e di rappresentatività stabiliti dal regolamento di cui al precedente articolo 6, comma 6, scelti fra persone che abbiano un'adeguata competenza ed esperienza nel settore di attività dell'organizzazione designante.

Nel regolamento di cui all'art. 6, comma 6, è altresì disciplinata la procedura di individuazione delle organizzazioni aventi titolo alla designazione.

2. I componenti il Consiglio Generale devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori funzionali di attività della Fondazione, devono aver maturato esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati. I componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente comma 1 sono scelti dal Consiglio Generale uscente nell'ambito di una terna paritaria di candidature proposta, per ogni componente da designare, dall'ente competente alla designazione, assicurando la presenza di entrambi i generi.

Nella nomina dei componenti del Consiglio Generale la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, in conformità a quanto definito nell'apposito regolamento per le nomine di cui al precedente articolo 6.

3. I componenti il Consiglio Generale non rappresentano né rispondono ai soggetti che li hanno designati, né da questi possono essere indirizzati o revocati. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.

4. Il Consiglio Generale rimane in carica quattro dalla data del suo insediamento.

5. Alla scadenza del mandato il Consiglio Generale resta in carica fino all'insediamento del successivo

6. I soggetti cui spetta la designazione dei componenti il Consiglio Generale, ed il Consiglio Generale stesso per le nomine di propria competenza, devono attenersi ai seguenti criteri:

- i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione;

- i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7, i requisiti di professionalità di cui al secondo comma del presente articolo e non trovarsi nelle situazioni indicate agli articoli 8 e 9 del presente Statuto.

7. Il Presidente della Fondazione, almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Generale in carica, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, convoca l'Assemblea dei Soci

per le designazioni di sua pertinenza e invita i soggetti di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), del presente articolo a provvedere alle designazioni di loro spettanza.

8. Le designazioni devono pervenire alla Fondazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

9. Qualora, entro il termine di cui al comma 8 del presente articolo, siano comunicate le designazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci nonché le designazioni di competenza di almeno quattro dei soggetti indicati al precedente comma 1, lettere *b*) e *c*), unitamente alla documentazione richiesta, il Presidente convoca, entro i successivi quindici giorni, il Consiglio Generale in carica affinché proceda alla nomina del nuovo Consiglio Generale, previa verifica della regolarità delle designazioni e dei requisiti richiesti.

In ogni caso il nuovo Consiglio Generale può operare pienamente e legittimamente nelle proprie funzioni quando siano nominati almeno dodici componenti

10. Qualora le designazioni pervenute entro il termine di cui al comma 8 del presente articolo, non abbiano consentito la nomina, da parte del Consiglio in carica, del nuovo Consiglio secondo quanto previsto al comma 9, il Presidente della Fondazione invita immediatamente tutti i soggetti competenti, che non lo abbiano ancora fatto, a formulare entro i quindici giorni successivi le designazioni mancanti. Qualora in tale nuovo termine siano pervenute complessivamente le designazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci e di almeno quattro dei soggetti indicati al precedente comma 1, lettere *b*) e *c*), unitamente alla documentazione richiesta, il Presidente della Fondazione convoca, entro i successivi quindici giorni, il Consiglio Generale in carica, affinché proceda alla nomina del nuovo Consiglio Generale, previa verifica della regolarità delle designazioni e dei requisiti richiesti.

Qualora invece le designazioni pervenute entro il predetto ulteriore termine non consentano la nomina del nuovo Consiglio secondo quanto previsto al precedente periodo, il Presidente invita immediatamente il Prefetto della Provincia di Bologna a designare, entro quindici giorni dalla richiesta, un candidato per ogni componente mancante, secondo gli stessi criteri cui si sarebbero dovuti attenere i soggetti che hanno omesso di effettuare le designazioni e ne darà comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati. Il Presidente, non appena ricevute le designazioni da parte del Prefetto, convoca, entro i quindici giorni successivi, il Consiglio Generale in carica affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio Generale, previa verifica della regolarità delle designazioni, dell'esistenza dei requisiti e dell'assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse.

11. Non può partecipare alla votazione di nomina che lo riguardi il Consigliere uscente che sia candidato.

Dell'avvenuta nomina il Presidente dà immediata comunicazione ai soggetti designanti e ai nominati; questi ultimi dovranno comunicare la propria accettazione entro dieci giorni.

12. Il Presidente, preso atto della nomina del nuovo Consiglio Generale, fissa la riunione di insediamento senza indugio, ma non prima della data di naturale scadenza del mandato del Consiglio Generale in carica.

13. Qualora il Consiglio nominato ai sensi dei precedenti commi 9 e 10 non sia completo di tutti i suoi componenti, il Presidente della Fondazione, dopo la seduta di insediamento del nuovo Consiglio, invita tutti i soggetti competenti a comunicare entro i quindici giorni successivi le designazioni mancanti. Qualora entro tale termine non vengano comunicate le designazioni mancanti, il Presidente invita il Prefetto della Provincia di Bologna a designare, entro quindici giorni dalla richiesta, un candidato per ogni componente mancante, secondo gli stessi criteri cui si sarebbero dovuti attenere i soggetti che hanno omesso di effettuare le designazioni, e ne dà comunicazione, per conoscenza, ai diretti interessati.

Il Consiglio Generale in carica provvederà, nella prima seduta successiva alla comunicazione delle designazioni, a nominare i componenti mancanti previa verifica della regolarità delle designazioni, dell'esistenza dei requisiti e dell'assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse.

14. Nel caso di anticipata cessazione della carica per qualsiasi causa di singoli Consiglieri, i sostituti sono scelti con le stesse modalità e procedure mediante le quali era stato scelto il Consigliere cessato dalla carica; in tale eventualità, il Presidente, entro trenta giorni dal ricevimento della notizia di anticipata cessazione dalla carica, attiva le procedure di cui ai commi precedenti nei confronti del soggetto che aveva designato il Consigliere cessato.

I consiglieri nominati in sostituzione dei componenti anticipatamente cessati durano in carica per il periodo di mandato che sarebbe residuo ai sostituiti.

15. Periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti diversi dall'Assemblea dei Soci siano rappresentativi del Territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori d'intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione.

ARTICOLO 19 Consiglio Generale: attribuzioni

1. Il Consiglio Generale, quale organo di indirizzo, determina i programmi, le priorità e gli obiettivi della Fondazione, verificandone i risultati. In particolare, sono di competenza del Consiglio Generale:

- a) la modificazione dello Statuto;
- b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina e la revoca, anche per giusta causa, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la determinazione, nonché le modalità di erogazione, dei relativi compensi e rimborsi spese;
- d) la nomina e la revoca del Presidente, dei due membri effettivi e dei due membri supplenti del Collegio dei Revisori, la determinazione, nonché le modalità di erogazione, dei relativi compensi e rimborsi spese;
- e) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori;
- f) l'eventuale nomina di commissioni consultive o di studio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità;
- g) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione acquisito il parere non vincolante della Assemblea dei Soci;
- h) l'individuazione e la determinazione, nell'ambito dei Settori Ammessi, di quelli Rilevanti in conformità a quanto previsto al precedente art. 2, e la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività confacenti alle peculiarità e alle esigenze del Territorio, definendo le linee operative e le priorità degli interventi e determinando altresì le modalità di verifica periodica dell'adeguatezza e dell'efficacia degli interventi medesimi, in relazione ai risultati attesi in sede di programmazione pluriennale;
- i) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale entro i termini previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
- l) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- m) l'eventuale istituzione di imprese strumentali sentito il Consiglio di Amministrazione;
- n) l'approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione;

o) l'autorizzazione alla stipula di polizze assicurative per la responsabilità dei componenti gli Organi e del personale della Fondazione per gli atti compiuti nell'espletamento del rispettivo ufficio, esclusa quella derivante da dolo e da colpa grave;

p) la determinazione dell'importo del gettone di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del Consiglio Generale stesso con il parere conforme del Collegio dei Revisori;

q) l'eventuale affidamento dell'incarico di revisione contabile ad una società di revisione legale, nonché la determinazione del relativo corrispettivo.

ARTICOLO 20 Funzionamento del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione. Esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori, indicando gli argomenti da trattare. Se entro 30 giorni il Presidente della Fondazione non vi ha provveduto, viene convocato dal Presidente del Collegio dei Revisori.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione viene fatta con semplice preavviso di ventiquattro ore.

3. Alle riunioni del Consiglio Generale possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori. Partecipa inoltre il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente della Fondazione.

4. Le riunioni si tengono di regola presso la sede della Fondazione. Le riunioni possono avere luogo anche in teleconferenza e/o in videoconferenza; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

5. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

6. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente della Fondazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica, di età.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, fatto salvo quanto previsto all'art. 30 e ad eccezione di quelle relative alla

modifica dello Statuto e all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica aventi diritto di voto, con arrotondamento all'unità superiore.

8. Il Presidente della Fondazione, o in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, o in caso di assenza anche di quest'ultimo il componente il Consiglio di Amministrazione chiamato a presiedere il Consiglio Generale ai sensi del comma 5, non ha diritto di voto e non viene calcolato per il computo dei votanti. In caso di parità la proposta si intende non approvata.

9. Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto.

ARTICOLO 21 Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, nominati tutti dal Consiglio Generale. Il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione sono eletti, tra i propri componenti, dal Consiglio di Amministrazione.

2. Gli amministratori devono essere scelti fra persone dotate di una comprovata esperienza almeno triennale nella gestione amministrativa o aziendale di società di capitale ovvero di enti che svolgano attività rientranti fra quelle comprese nell'art. 2 comprovata attraverso la produzione di curricula professionali e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i componenti di tutti gli altri Organi della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica quattro anni dalla data del suo insediamento.

4. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento del successivo.

5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione dell'Organo di amministrazione.

6. Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di Amministrazione.

7. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si considera dimissionario e rimane in carica per l'ordinaria gestione, fino al rinnovo da parte del Consiglio Generale.

8. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui all'art. 2392 del Codice civile.

ARTICOLO 22 Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla legge o dal presente Statuto e sentito il parere dell'Assemblea dei Soci quando previsto.

2. In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione pluriennale definita dal Consiglio Generale;

b) la predisposizione del progetto del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;

c) la predisposizione del progetto del documento programmatico previsionale annuale;

d) la definizione delle norme relative all'Organico ed al trattamento del personale;

e) l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti lavoro;

f) la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la definizione del suo compenso o stipendio, sentito il Consiglio Generale, e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione, entro trenta giorni, dei provvedimenti conseguenti;

g) la verifica per i componenti il Consiglio di Amministrazione della sussistenza dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;

h) la nomina di Commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità;

i) le nomine e le designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione.

3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta nei confronti del Consiglio Generale in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in particolare relativamente:

- alle modifiche statutarie;
- alla approvazione e modifica dei regolamenti interni;
- alle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- alla istituzione di imprese strumentali;
- ai programmi di intervento della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.

5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

ARTICOLO 23 Consiglio di Amministrazione: funzionamento e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente della Fondazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano. Si intende componente più anziano del Consiglio di Amministrazione colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno 1/3 dei suoi membri o su richiesta del Collegio dei Revisori.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, al domicilio dei suoi componenti e del Collegio dei Revisori almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione avviene con semplice preavviso di ventiquattro ore.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto ed almeno un componente effettivo del Collegio dei Revisori.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente della Fondazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano.

6. Alle riunioni partecipano i componenti effettivi il Collegio dei Revisori ed il Segretario Generale o in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente della Fondazione.

7. Le riunioni si tengono di regola presso la sede della Fondazione. Le riunioni possono avere luogo anche in teleconferenza e/o in videoconferenza; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

8. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

9. Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone. In tale eventualità, in caso di parità di voto la proposta di delibera si intende non approvata.

ARTICOLO 24 Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente della Fondazione:

- convoca e presiede il Consiglio Generale e l'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto, ed il Consiglio di Amministrazione;
- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, sentito il Segretario Generale, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo la decisione assunta alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva;
- svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, vigila sulla esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento della Fondazione;

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente della Fondazione, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente della Fondazione e, nel caso di assenza o impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

4. Il Presidente della Fondazione può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a singoli componenti il Consiglio di Amministrazione, o al Segretario Generale, ovvero a singoli dipendenti.

5. Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare la rappresentanza della Fondazione, in via continuativa e/o per categorie di atti, a singoli componenti l'organo stesso, a singoli dipendenti o eccezionalmente a terzi.

6. soppresso

ARTICOLO 25 Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Generale iscritti nel Registro dei Revisori Legali e residenti in Italia.

2. Il Collegio dei Revisori rimane in carica quattro anni decorrenti dalla data del suo insediamento.

3. Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.

4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età.

5. I nuovi Revisori restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio Generale, il quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'organo.

6. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio Generale, dal Revisore più anziano.

7. Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, il Consiglio Generale deve essere convocato entro trenta giorni per provvedere all'integrazione del Collegio stesso.

8. Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio dei Revisori.

9. Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dagli artt. da 2403 a 2407 del Codice civile, in quanto applicabili, nonché dal Decreto Legislativo n. 153/99 e – salvo diversa deliberazione del Consiglio Generale – esercita il controllo contabile secondo i principi della revisione legale dei conti.

10. Il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del Codice civile può essere affidato, con deliberazione assunta dal Consiglio Generale, ad una società di revisione legale iscritta nel Registro dei Revisori Legali, che avrà i compiti e le responsabilità di cui alla vigente normativa. L'incarico ha la durata di tre esercizi, può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro esercizi. Si applica il comma 2-bis dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010.

ARTICOLO 26 Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è a capo degli uffici e del personale della Fondazione e può anche essere un dipendente della Fondazione stessa.

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il Vicesegretario Generale, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

3. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive.

4. Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli Organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.

5. Compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione.

6. Il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale, nominati, o assunti, dal Consiglio di Amministrazione, devono essere scelti tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate e ad essi si applicano i requisiti di onorabilità e le incompatibilità interne ed esterne previste per i membri degli altri Organi della Fondazione. Il dipendente o la persona delegata dal Consiglio di Amministrazione a svolgere le funzioni del Segretario Generale in caso di assenza o impedimento di

quest'ultimo e di mancata nomina del Vicesegretario Generale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per la carica di Segretario Generale e non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità riferibili al Segretario Generale.

7. Attesta la conformità agli originali delle copie e degli estratti dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni consultive o di studio.

ARTICOLO 27 Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.

2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in conformità alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

ARTICOLO 28 Bilancio e Documento programmatico previsionale

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno, o entro il termine diverso eventualmente previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, il Consiglio Generale approva il Documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale.

3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro il termine diverso eventualmente stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio dell'esercizio precedente e la relazione sulla gestione e li sottopone al Consiglio Generale, che li approva entro il 30 aprile successivo o entro il diverso termine eventualmente stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente, acquisito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci e la relazione del Collegio dei Revisori e, se nominata, della società di revisione legale, e li trasmette entro quindici giorni all'Autorità di Vigilanza, salvo il diverso termine eventualmente disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi *realizzati*, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

5. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio. A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs. 17 maggio 1999 n. 153.

6. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici nelle forme stabilite dalla Legge e dall'Autorità di Vigilanza.

ARTICOLO 29 Trasparenza

1) La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale e, in particolare:

- lo statuto;
- i regolamenti;
- i bilanci;
- i documenti programmatici previsionali;
- i bilanci di missione, ossia i documenti nei quali fra l'altro devono essere contenuti i risultati della valutazione effettuata dalle Fondazioni *ex post* in merito all'esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili;
- le informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a cinquantamila euro;
- i bandi per le erogazioni;
- i *curricula* dei componenti degli Organi, esclusa l'Assemblea dei Soci;
- le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario.

ARTICOLO 30 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione, con deliberazione assunta dal Consiglio Generale con voto unanime dei componenti in carica aventi diritto di voto, acquisito il parere dell'Assemblea dei Soci e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi in un altro ente o fondersi con altri enti che perseguano esclusivamente fini di utilità sociale al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

2. In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, in conformità agli scopi statutari.

ARTICOLO 31 Norme transitorie

1. Salvo quanto previsto ai successivi commi, le modifiche apportate al presente Statuto entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.
2. I componenti dell'Assemblea dei Soci, persone fisiche di nomina assembleare, in carica alla data di approvazione delle nuove disposizioni statutarie avvenuta con provvedimento del Ministero del Tesoro del 28.09.2000, conservano la qualità di Socio per il periodo previsto dalla normativa vigente al momento della nomina.
3. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 4, comma 9, del presente Statuto la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2, comma 8, del Protocollo d'Intesa.
4. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 4, comma 10, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 3 del Protocollo d'Intesa.
5. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dall'art. 5 del Protocollo d'Intesa la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità ivi previste.
6. La disposizione dell'art. 8, comma 4 si applica anche ai soci che, al momento dell'approvazione della relativa modifica statutaria da parte dell'Autorità di Vigilanza, sono sospesi dall'esercizio del diritto di voto in quanto nominati in altro organo della Fondazione, limitatamente al periodo residuo del mandato ricoperto.
7. La disposizione dell'art. 13, comma 4, si applica a favore dei Soci il cui secondo mandato scade successivamente alla data di approvazione della relativa modifica statutaria da parte dell'Autorità di vigilanza.
8. Le disposizioni di modifica dell'art. 18, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, concernenti il numero dei componenti del Consiglio Generale, la sua composizione e l'individuazione degli enti designanti, si applicano a partire dal primo integrale rinnovo del Consiglio Generale successivo alla data di approvazione delle relative modifiche statutarie da parte dell'Autorità di Vigilanza.
9. La disposizione dell'art. 18, comma 4, che fissa in quattro anni la durata del mandato del Consiglio Generale, si applica dopo la cessazione del mandato del Consiglio Generale nominato successivamente alla data di approvazione delle relative modifiche statutarie da parte dell'Autorità di Vigilanza.
10. La disposizione dell'art. 24, comma 6, relativa alla carica di Presidente Emerito, cessa di essere efficace con la scadenza del mandato del Presidente Emerito entrato in carica il 13 giugno 2016.

Codice Etico

Approvato dal Consiglio Generale con delibera 14.02.2008



Complesso monumentale dell'Osservanza – Imola – Padiglioni 6 e 8

Proprietà Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

PREMESSA

La *Fondazione Cassa di Risparmio di Imola* (di seguito la Fondazione) opera, senza fini di lucro, con scopi di utilità sociale per lo sviluppo del territorio di tradizionale radicamento, e cioè le Province di Bologna e Ravenna ed in particolare i Comuni del Circondario di Imola e la Diocesi di Imola.

La Fondazione svolge il proprio compito nella convinzione che il patrimonio di cui ora è titolare ha tratto origine dall'iniziativa economica e dal senso del risparmio della comunità di riferimento, comunità che deve considerarsi la proprietaria morale del patrimonio stesso.

Il presente documento, denominato *Codice Etico*, approvato dal Consiglio Generale con delibera del 14.02.2008, regola i diritti, i doveri e le responsabilità che la Fondazione assume espressamente nei confronti dei portatori d'interesse con i quali si trova quotidianamente ad interagire.

L'insieme di questi principi deve ispirare tutti coloro che operano per la Fondazione, tenendo conto dello scopo istituzionale della stessa che in alcun modo deve essere travalicato.

In nessun caso, infatti, sarà giustificato un comportamento in violazione di tali principi e dello scopo della Fondazione, anche se adottato con l'intenzione di agire per il bene della stessa.

L'adozione di alcuni comportamenti specifici, con particolare riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, è manifestazione dell'impegno della Fondazione alla prevenzione delle condotte sanzionate dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato).

1. PRINCIPI GENERALI

La Fondazione si conforma, nell'espletamento delle proprie attività, ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza, valori ritenuti fondamentali per l'affermazione della propria missione.

Gli Amministratori, i Consiglieri Generali, i Revisori, i Dipendenti, i Soci e tutti i Collaboratori a vario titolo della Fondazione, quali Destinatari del presente Codice Etico, sono tenuti ad attenersi a tali principi, permeandone i quotidiani comportamenti e trasformandoli in strumento di garanzia e di affidabilità a significativo vantaggio degli interessi non solo della Fondazione ma della collettività in generale.

Legalità

La Fondazione opera nel pieno rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti tempo per tempo in vigore, nonché del presente Codice Etico e delle procedure interne.

Correttezza e Onestà

Il perseguimento dell'interesse della Fondazione non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza ed onestà.

I Destinatari del presente Codice svolgono la propria attività nell'interesse della Fondazione e non devono accettare omaggi od altre utilità se non nei limiti delle relazioni di cortesia e purché di modico importo.

Imparzialità

Nelle relazioni con tutti i suoi interlocutori, la Fondazione evita ogni discriminazione basata sull'età, sull'origine razziale ed etnica, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche, sulle credenze religiose, sul sesso, la sessualità o lo stato di salute.

Riservatezza

La Fondazione assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati personali dei quali venga a conoscenza nello svolgimento della propria attività. Tali informazioni non possono essere usate per fini diversi da quelli stabiliti dalla legge.

Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio relative alla Fondazione e alla sua attività, di cui un Amministratore, un Consigliere Generale, un Revisore, un Dipendente un Socio o un Collaboratore sia a conoscenza per ragione delle proprie funzioni o comunque del rapporto di lavoro, devono considerarsi riservate ed essere utilizzate solo per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

I Destinatari del presente Codice porranno ogni cura per evitare la indebita diffusione di tali informazioni e non dovranno utilizzare né consentire l'utilizzo di informazioni che non siano di pubblico dominio relative alla Fondazione ovvero relative a soggetti che abbiano rapporti con essa, per promuovere o favorire interessi propri o di terzi.

Conflitti di interesse

Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche solo potenziale.

Oltre alle ipotesi di conflitto di interesse individuate dalla legge e dallo Statuto, si intende anche il caso in cui un Destinatario del presente Codice operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello della Fondazione, per trarne direttamente o indirettamente un vantaggio di natura personale.

Trasparenza e completezza dell'informazione

Le informazioni che vengono diffuse dalla Fondazione sono complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo da permettere ai destinatari di assumere decisioni consapevoli in merito alle relazioni da intrattenere con la Fondazione stessa.

Tutela della persona

Le risorse umane costituiscono un indispensabile elemento per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo della Fondazione. La professionalità e la dedizione dei Dipendenti sono valori fondamentali per il conseguimento dei suoi obiettivi istituzionali.

La Fondazione è impegnata a sviluppare le competenze e stimolare le capacità e le potenzialità dei propri dipendenti, affinché trovino piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

La Fondazione offre pari opportunità di lavoro a tutti i Dipendenti sulla base delle specifiche qualifiche professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione in quanto seleziona, assume e gestisce i Dipendenti e i Collaboratori esclusivamente in base a criteri di competenza e di merito. Inoltre, essa si adopera affinché l'ambiente di lavoro sia privo di pregiudizi e che ogni Dipendente venga trattato senza alcuna intimidazione e nel rispetto della sua personalità morale, evitando illeciti condizionamenti ed indebiti disagi.

Tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro

La Fondazione si adopera affinché l'ambiente di lavoro sia adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale. A tale fine, essa ha implementato al suo interno l'intera struttura prevista dal D.Lgs. n. 626/94.

In particolare, oltre a chiamare due professionisti esterni a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e, rispettivamente, di Medico interno, la Fondazione ha redatto il "*documento di valutazione dei rischi*" non limitandosi alla formale autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi concessa dalla legge ai datori di lavoro con meno di dieci dipendenti.

Infine, nel caso di esecuzione di lavori edili dei quali la Fondazione è committente, è stato nominato il Coordinatore della Sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori, adempiendo pienamente agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 494/96 (c.d. *direttiva cantieri*).

Tutela dell'ambiente

La Fondazione considera il rispetto dell'ambiente un valore primario nella propria attività istituzionale e, pertanto, orienta le proprie scelte in modo da rispondere ai principi di equilibrio tra iniziative promosse ed imprescindibili esigenze ambientali.

Tutela della fede pubblica

Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, adottando comportamenti diligenti a tutela della collettività.

Terrorismo ed eversione dell'ordine democratico

La Fondazione si impegna a rispettare ogni disposizione normativa volta a prevenire e a punire attività terroristiche e di eversione dell'ordine democratico. A tal fine, in particolare, la Fondazione vieta nel modo più assoluto l'utilizzo di proprie risorse finanziarie per attività terroristiche ed eversive.

Tracciabilità

I Destinatari del presente Codice sono tenuti a custodire la documentazione, anche in formato elettronico, relativa alle operazioni svolte nell'interesse della Fondazione al fine di potere agevolmente individuare, in qualsiasi fase delle operazioni stesse le motivazioni della loro adozione e le rispettive caratteristiche.

2. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ

La Fondazione assicura nei rapporti con le Autorità il rispetto della legge e, per quanto di propria competenza, collabora con le stesse in modo trasparente, veritiero, corretto e leale, nei rispettivi settori di competenza.

I rapporti con le Autorità saranno tenuti solo dai soggetti a ciò deputati, o con l'autorizzazione di questi.

Omaggi verso rappresentanti del Comune, della Provincia, della Regione, nonché di altri pubblici ufficiali saranno consentiti solo quando siano di valore simbolico e non siano espressamente vietati.

3. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il rapporto con gli enti pubblici ed in particolare con gli enti presenti nel territorio di riferimento è di fondamentale importanza per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

In questo senso, la Fondazione opera con la Pubblica Amministrazione con la massima trasparenza e correttezza.

Le relazioni con i funzionari pubblici sono intrattenute da soggetti a ciò preposti e formalmente autorizzati.

A tal fine i Destinatari del presente Codice devono astenersi dall'offrire o promettere di offrire, pur se soggetti a illecite pressioni, somme di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, per promuovere o favorire interessi della Fondazione attraverso il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio da parte di un soggetto pubblico; essi non possono neppure accettare per sé o per altri tali dazioni o la promessa di esse da parte di soggetti pubblici per promuovere o favorire interessi della Fondazione o di terzi.

Tali prescrizioni non possono essere eluse tramite forme indirette di illecita contribuzione, come ad esempio sponsorizzazioni, consulenze o pubblicità.

Il Destinatario del presente Codice che ricevesse richieste od offerte, esplicite od implicite, di siffatte dazioni, ne deve informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza della Fondazione istituito a norma del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, per brevità O.d.V.) e sospendere ogni rapporto con i terzi interessati in attesa di specifiche istruzioni.

Fanno eccezione a queste prescrizioni solo gli omaggi di modico valore, allorquando siano ascrivibili unicamente ad atti di cortesia nell'ambito di corretti rapporti commerciali e non siano espressamente vietati.

4. PRINCIPI IN MATERIA ORGANIZZATIVA E CONTABILE

I Destinatari del presente Codice si astengono dal porre in essere operazioni in pregiudizio dei portatori di interesse nonché comportamenti comunque in conflitto di interessi con la Fondazione.

Ogni operazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. In particolare, deve essere possibile la verifica del processo di decisione e il controllo effettuato sull'operazione stessa.

Ogni registrazione contabile deve essere supportata da idonea documentazione giustificativa. In mancanza di tale adeguato supporto documentale e formale autorizzazione, nessun pagamento di importo superiore ai 500 (cinquecento) euro può essere effettuato in nome e per conto della Fondazione.

Tutti i Destinatari del presente Codice, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, sono tenuti al rispetto delle norme e dei regolamenti inerenti alla veridicità e alla chiarezza dei dati e delle valutazioni.

Tutti gli Organi della Fondazione prestano la massima e tempestiva collaborazione agli organismi di controllo che legittimamente chiedano loro informazioni e documentazione circa l'amministrazione della stessa.

5. RAPPORTI CON LA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO

La Fondazione considera obiettivo primario la creazione di valore sociale, culturale ed economico per la propria comunità di riferimento. Ciascun Destinatario del presente Codice orienterà il proprio operato al perseguimento di tale obiettivo.

La violazione delle norme e la trasgressione dei principi di correttezza, lealtà e trasparenza nel proprio operato è fortemente condannata dalla Fondazione e considerata come decisamente contraria all'obiettivo di valorizzazione di cui sopra.

È interesse della Fondazione instaurare un dialogo continuativo con i propri portatori di interesse (stakeholders), onde comprendere e tenere conto adeguatamente delle loro attese, nonché incoraggiare e facilitare la loro più ampia partecipazione possibile alla vita della Fondazione stessa.

6. RAPPORTI CON I MEDIA

La Fondazione riconosce ai media un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento delle informazioni, gestisce i rapporti con i suoi interlocutori ispirandosi al principio di trasparenza e si impegna a informare costantemente tutti gli attori coinvolti direttamente o indirettamente nelle proprie attività.

Oltre a pubblicare il bilancio di esercizio e il bilancio di missione, conformemente alle disposizioni vigenti, la Fondazione si impegna a rendere pubbliche le informazioni utili alla comprensione della attività svolta nonché dei programmi futuri.

Per la delicatezza di tale compito, i rapporti con la stampa ed i mezzi di comunicazione in genere potranno essere tenuti solo dal Presidente ovvero, su sua delega, dal Vicepresidente o dal Segretario Generale.

I Destinatari del presente Codice chiamati a fornire verso l'esterno qualsiasi notizia riguardante obiettivi relativi alla Fondazione in occasione di partecipazione a convegni, pubblici interventi e redazione di pubblicazioni in genere, sono tenuti ad ottenere la preventiva autorizzazione dai soggetti preposti.

Tutto il personale si asterrà dal diffondere notizie false o fuorvianti che possano trarre in inganno la comunità di riferimento ovvero dal diffondere dichiarazioni che possano in alcun modo ledere l'immagine di Fondazione.

7. RAPPORTI CON I TERZI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

I rapporti con i terzi (fornitori, collaboratori esterni, il contesto civile ed economico in cui la Fondazione opera) dovranno essere improntati con lealtà e correttezza, nella tutela degli interessi della Fondazione.

Eguale lealtà e correttezza dovrà essere pretesa da parte dei terzi.

In particolare, nella scelta dei fornitori la Fondazione si attiene alle procedure appositamente previste ovvero, in mancanza, ad un criterio che garantisca un adeguato rapporto fra economicità e qualità della prestazione.

La Fondazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, ha adottato le misure di sicurezza minime per ridurre rischi di dispersione di dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

I Destinatari del presente Codice, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di manipolazione del mercato, abuso di informazioni privilegiate, riciclaggio del denaro e di altri strumenti finanziari provenienti da attività illecite nonché ogni altra disposizione di legge al riguardo.

In particolare, è vietato utilizzare o comunicare ad altri, se non formalmente legittimati per legge o ragioni di servizio, le informazioni finanziarie privilegiate, ovvero le informazioni attualmente ignote al pubblico tali da influenzare l'andamento del prezzo di azioni, strumenti finanziari ed altri titoli.

8. IL D.LGS 8 GIUGNO 2001 N. 231

Il D.Lgs 231/01 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche") ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti nel caso di commissione di taluni reati da parte di suoi dipendenti o collaboratori.

In adeguamento ai nuovi profili di responsabilità sopra richiamati, la Fondazione obbliga tutti i Destinatari del Codice Etico ad osservare le norme e i principi stabiliti dal D.Lgs 231/01.

La violazione di tali norme, infatti, potrebbe arrecare alla Fondazione gravi danni di ordine economico e sociale.

9. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Al fine di evitare le sanzioni previste dal D.Lgs 231/01, la Fondazione si è dotata di un Modello Organizzativo interno, che prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza quale strumento che contribuisce ad assicurare che l'attività sia svolta nel rispetto delle norme interne ed esterne che le disciplinano.

Il Modello consiste in un insieme di regole di comportamento e di procedure finalizzate a prevenire i fattori di rischio che possano far incorrere la Fondazione nelle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto.

10. COMUNICAZIONE

La Fondazione provvede ad informare tutti i Destinatari dei principi contenuti nel presente Codice Etico e ne raccomanda l'osservanza.

La Fondazione provvede inoltre all'interpretazione e al chiarimento delle presenti disposizioni, alla verifica della loro effettiva osservanza, all'aggiornamento delle stesse secondo eventuali nuove esigenze.

11. SANZIONI

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice Etico integra le obbligazioni contrattuali cui è tenuto il prestatore di lavoro e disciplinate dal Codice civile (articoli 2104 e 2105 c.c.).

La violazione dei principi contenuti nel Codice costituisce inadempimento di tali obbligazioni, con tutte le conseguenze previste dalle leggi in vigore, ivi compresa se del caso la risoluzione del contratto o dell'incarico di collaborazione e l'eventuale risarcimento dei danni da prevedere tramite apposite clausole.

L'azione disciplinare è obbligatoria nei casi di inosservanza del presente Codice Etico.